

34765108

per



Udienza pubblica del 3/4/2008 Registro Gen n. 28083/2007 sentenza n. 736

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quarta Sezione Penale**

La Corte composta dai signori magistrati:

MARINI	Dott.	Lionello	Presidente
ZECCA	Dott.	Gaetanino	Consigliere
IACOPINO	Dott.	Silvana Giovanna	Consigliere
ROMIS	Dott.	Vincenzo	Consigliere
KOVERECH	Dott.	Oscar	Consigliere

All'udienza pubblica del giorno 3/4/2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Catanzaro

avverso sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in
esito all'udienza del 3/1/2007

imputato
il 27/9/1956

e
n. il giorno giorno 8/5/1954

entrambi difesi dall'Avv.to Romualdo Truncè di fiducia
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione svolta alla pubblica udienza dal consigliere Dott.
Gaetanino Zecca

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo
che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Catanzaro, limitatamente alla posizione del
Mangione.

Premesso in fatto

La corte di Appello di Catanzaro , in riforma della sentenza del Tribunale di
Crotone che aveva affermato la colpevolezza di tutti e due gli imputati ai quali era
addebitato ex artt 40, 113 e 590 cp., il delitto di lesioni colpose cagionate al
piccolo , (assoggettato dopo i morsi ad un lungo e delicato
intervento chirurgico per ferite suturate con 40 punti), da un pitbull di proprietà
degli stessi imputati non adeguatamente custodito, il 3/1/2007, condannava la
e assolveva il .

Contro così fatto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro che concludeva per
l'annullamento del provvedimento impugnato

All'udienza pubblica del 3/4/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti
dal codice di rito, decideva il ricorso proposto .

Ritenuto in diritto

Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro,
investe la sola statuizione che ha riguardo alla posizione del . e non
anche la statuizione di condanna che ha definitivamente investito la .
Il PG denuncia violazione dell'art. 40 cp per non avere la sentenza impugnata
individuato la colpa del . derivata dal suo ruolo di affidante a persona (la moglie) non idonea a contenere le reazioni dell'animale affidato, e anche
derivata dalla inosservanza dei suoi obblighi di sorveglianza e di controllo (il
non aveva curato né controllato l'applicazione della museruola e non
aveva curato la inadeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza fisica e
alle reazioni dell'animale).

La motivazione della sentenza impugnata afferma la non rimproverabilità del
rispetto all'episodio lesivo per la ragione che egli era intervenuto nella
vicenda in un secondo momento quando il bambino era già stato azzannato e
crede che la sentenza di condanna del Tribunale abbia fondato la statuizione di
colpevolezza sulla sola base del titolo di proprietà del cane.

La motivazione viola l'art. 40 del cp. perché non impedire un evento che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il . , era presente

in casa secondo la stessa ricostruzione della sentenza di appello che accerta (pg. 5) essere accorso il [redacted] alle grida della moglie e della madre del bambino azzannato, aver bloccato il cane e aver fornito un asciugamano a tamponare le ferite. L'obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul suo proprietario, il [redacted] appunto, e di fatto su chi per essere la persona dominante rispetto all'animale aveva anche di fatto l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare, di verificare comunque che l'uscita avvenisse con l'adozione delle prescritte cautele (museruola, guinzaglio), cautele che secondo la sentenza di primo grado non furono adottate. Il [redacted] non deve rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni. La motivazione di appello, a fronte della opposta motivazione di primo grado, doveva dare specifico conto delle ragioni della sua diversa decisione senza arrestarsi all'erronea prospettiva (erronea perché ha considerato il solo primo comma dell'art. 40 del cp. senza avvertirsi che la sentenza riformata aveva applicato l'art. 40 co. 2^a dello stesso codice) che ha letto nella sentenza del primo giudice una statuizione fondata su un principio di responsabilità oggettiva contrastante col principio di personalità della responsabilità penale.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per causa delle denunziata erronea applicazione della legge penale e il procedimento deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, per nuovo esame.

PQM

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [redacted] con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, altra Sezione.

Gaetanino Zecca
Consigliere est

Lionello Marini
Presidente

